

**CITTA' DI MESOLA**

**(Provincia di Ferrara)**

**REP. N. 4208**

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ENERGIA E DI  
ENERGIA PLUS PER N. 6 EDIFICI COMUNALI - CUP:  
F44I17000000006 - CIG: 7420375F26 - CIG DERIVATO: 756210701D**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto (2018) addì 30 (trenta) del mese di ottobre nella sede del Comune di Mesola, in viale Roma n.2, si sono personalmente costituiti:

in Mesola nella residenza Municipale in viale Roma, n. 2, nell'ufficio di Segreteria;

Avanti a me, Dr. Francesco Montemurro, Segretario Generale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Codigoro e Mesola, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i Signori:

- ZANARDI Arch. Fabio, nato a Codigoro (FE) il 18.01.1954 - c.f. ZNRFBA54A18C8140 – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, domiciliato per il suo ufficio presso il Municipio sito in Mesola, viale Roma, n.2, il quale interviene in questo atto in esecuzione dell'art.79 dello Statuto Comunale e Decreto del Sindaco n. 28 in data 29.11.2014, in rappresentanza e per conto del Comune di Mesola, (CF:82001930385-P.IVA:00351150388), che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";
- Sig. MAININI Maurizio, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 03.08.1954

residente in Reggio nell'Emilia (RE), Via Alcide Cervi n. 4, C.F. MNNMRZ54M03H223D, che interviene in questo atto, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SIRAM S.p.a con sede in Via Bisceglie n. 95 - 20152 MILANO (C.F e P.IVA: 08786190150), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 08786190150 in data 25.05.1987, REA: Mi - 1245922, giusta Procura Speciale Rep. n. 54.046/13475 del 08.07.2015 a rogito del Notaio Dr. Stefano Rampolla con studio in Milano in Via Metastasio n. 5, depositata agli atti, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Aggiudicatario".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

#### **PREMETTONO CHE**

Che il Comune di Mesola (di seguito anche "Amministrazione" o "Stazione Appaltante") con Delibera G.C. n° 30 del 06/02/2018 ha approvato l'atto di indirizzo per l'appalto del servizio energia edifici comunali;

Che con Delibera G.C. n. 56 del 20/03/2018 è stato approvato il progetto per l'appalto del servizio energia e servizio energia plus edifici comunali;

Con Determina n°369 del 03/04/2018 ha indetto un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di energia e del servizio di energia plus per edifici comunali;

Il Comune di Mesola ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante lo strumento dell'appalto misto di lavori e servizi di cui all'articolo 28 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, Codice);

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea con n.

150979-2018 è stata indetta la gara per l'affidamento dell'Appalto (di seguito per brevità anche "Appalto");

Che a seguito d'esperienza della gara ad evidenza pubblica, Il Comune di Mesola, con Determina n° 798 del 05/07/2018, ha aggiudicato il contratto in oggetto alla Ditta SIRAM S.p.a con sede in Milano Via Bisceglie n. 95, in qualità di capogruppo della RTI con la seguente impresa:

- Ing. Stefano Facchini ( CF. FCC SFN 75T06 E512I)

per un corrispettivo presunto di Euro € 1.131.376,25 più € 14.040,00 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 1.145.416,25 oltre IVA, così quantificato:

Servizio fornitura combustibile	782.310,20 €
Servizio Gestione- Manutenz- Rispetto obiettivi di risparmio	104.550,00 €
Corrispettivo interventi iniziali	244.516,05 €
<b>IMPORTO TOTALE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>1.131.376,25 €</b>
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione	3.703,00 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	10.337,00 €
<b>TOTALE ONERI SICUREZZA</b>	<b>14.040,00 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO</b>	<b>1.145.416,25 €</b>
IVA (22%)	251.991,58 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.397.407,83 €</b>

Che la Ditta SIRAM S.p.a ha prodotto la documentazione richiesta dal Comune, nei termini prescritti;

Che come da comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Milano prot. 1402588 in data 04.05.2018, risulta ottemperante ai fini dell'art. 17 Lg. 68/99.

Vista la regolarità del documento D.U.R.C. della Ditta SIRAM S.p.a con

validità al 15.11.2018 e dell'Ing. Stefano Facchini con validità al 18.12.2018;  
Che con atto notarile del Dott. Carlo Maria Canali Notaio in Parma, in data 10.09.2018 rep.n . 63495, depositato agli atti, la ditta SIRAM S.p.a e l' Ing. Stefano Facchini hanno costituito tra loro una Associazione Temporanea di Imprese di tipo "verticale" ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 indicando quale Capogruppo Mandataria la Società Siram.

Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, con apposito verbale in data 08/08/2018;

Che con il presente atto, le parti intendono regolare i rapporti derivanti dal presente contratto e/o quelli assunti dall'Aggiudicatario con la presentazione della propria offerta in gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART.1 PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché l'offerta qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, i seguenti documenti ed elaborati costituenti :

1) Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati in esso richiamati e collegati:

**Allegato A:** Normativa tecnica e legislativa di riferimento relativa all'espletamento del Servizio e alla realizzazione delle opere;

**Allegato B:** Piano manutenzione preventiva impianti riscaldamento, produzione ACS;

**Allegato C:** Elenco Edifici- impianti, obiettivo di consumo, fattori di aggiustamento, suddivisione quote del canone;

**Allegato D:** Documentazione relativa agli edifici e indicazioni sugli interventi iniziali di riqualificazione energetica;

**Allegato E:** E.1 Modulo per l'offerta economica e E.2 Composizione della quota degli interventi iniziali di riqualificazione;

**Allegato APE:** Attestazioni di Prestazioni Energetica (APE) degli edifici in Appalto;

**Allegato DUVRI:** DUVRI;

**2) Disciplinare di gara;**

**3) Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;**

**4) Offerta economica dell'Aggiudicatario.**

I documenti di cui alle lettere D), E), l'allegato APE) e l'allegato DUVRI) del Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara insieme all'Offerta tecnica dell'Aggiudicatario, depositati agli atti del Comune, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e qui richiamati, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L' Aggiudicatario inoltre si obbliga a rispettare specificatamente tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati sotto le lett. A), B e C) e all'Offerta economica , ne formano parte integrante e sostanziale.

Qualora si verificano delle divergenze tra i suddetti documenti, spetta alla Stazione Appaltante stabilire quali applicare.

## **ART.2 NORME APPLICABILI**

Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori e servizi, in particolare del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente, nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/08). Quanto ai lavori, essi seguono la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente.

Per tutto quanto non stabilito o comunque non in contrasto con le norme del presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del Capitolato d'oneri ad esso materialmente allegato da parte dell'Aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e dell'incondizionata accettazione delle stesse.

### **ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Mesola concede in Appalto il Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/2008, Allegato II) per gli edifici comunali come dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale d'appalto (CSA). Per gli edifici per cui è richiesto il Servizio Energia è richiesta la fornitura di combustibile- energia vincolata al rispetto degli obiettivi di contenimento del consumo annuale, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, oltre a quanto

dettagliatamente indicato nel CSA. Per gli edifici per cui è richiesto il Servizio Energia Plus, oltre a quanto richiesto per gli edifici in Servizio Energia, è richiesta, quale obiettivo primario, la riqualificazione energetica degli edifici-impianti come descritto nell'allegato "interventi iniziali", da realizzarsi entro la scadenza del primo anno contrattuale. Tale miglioramento sarà verificato e monitorato durante l'intera durata del Contratto. Gli interventi iniziali realizzati saranno pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti i costi, compresi quelli di progettazione, per gli interventi da eseguirsi.

All'Aggiudicatario è richiesto di procedere obbligatoriamente in qualità di Soggetto Responsabile alla richiesta per ottenere direttamente gli incentivi statali del "Conto Termico 2.0" (DM 16 febbraio 2016) al fine di finanziare una parte degli interventi iniziali richiesti nel presente Appalto. Al fine dell'ottenimento dell'incentivo si specifica che, per gli edifici per cui sono richiesti degli interventi di riqualificazione energetica, il Contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario risponde ai requisiti del Contratto di Rendimento Energetico previsti dall'All.8 del D.Lgs.102/2014. Per gli importi degli interventi iniziali non finanziati dall'incentivo statale, è richiesto il finanziamento da parte dell'Aggiudicatario che sarà remunerato con una specifica quota del canone ( $Q_{riqu}$ ), direttamente proporzionale al livello di efficienza stabilito contrattualmente, dal 2° al 15° anno contrattuale.

#### **ART.4 IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO**

Gli impianti compresi nel Servizio sono gli impianti di riscaldamento degli edifici e produzione acqua calda indicati nell'Allegato C o che saranno installati nel periodo contrattuale; oltre a questi, si intendono compresi nel

Servizio anche tutti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ubicati negli edifici indicati, in cui la produzione di ACS è ottenuta con impianti alimentati da gas naturale, energia elettrica o fonti energetiche rinnovabili sia che questi siano comuni alla centrale termica, sia questi siano da essa indipendenti.

Per tutti gli edifici-impianti oggetto dell'Appalto si tratta della prima stipula contrattuale di questo particolare tipo di servizio.

Il Servizio comprende la fornitura di combustibile- energia, che verrà remunerata con una specifica quota del Canone annuale come descritto in seguito. Si specifica che nel rispetto dei requisiti del Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/08), il corrispettivo economico della quota riferita alla fornitura di combustibile è riferita a parametri oggettivi ed il corrispettivo è indipendente dal consumo corrente (storico) di combustibile

Al Servizio base sono associati i servizi indispensabili per la gestione efficiente degli impianti e del rispetto degli obiettivi di risparmio energetico; questi consistono nel servizio di gestione, Terzo Responsabile, servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento, come meglio descritti nei successivi paragrafi del presente contratto. La remunerazione di questa parte di Servizio avverrà tramite la corresponsione di una quota parte del Canone basata su un prezzo fisso per edificio- impianto. La determinazione del canone è descritta nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART.5 SCOPO DELL'APPALTO**

Scopo dell'Appalto è il miglioramento dell'efficienza energetica e della qualità del Servizio con la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico, di

ottenere il rispetto di più elevati standard di sicurezza degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le attività richieste sono finalizzate a garantire la continua funzionalità ed esercizio degli impianti, a prescindere dallo stato manutentivo e di funzionalità riscontrato al momento della consegna, e i livelli di confort termico richiesti per gli ambienti riscaldati. Gli impianti oggetto dell'Appalto sono in regola con la normativa in vigore.

Qualora sugli impianti si dovessero riscontrare, in occasione dell'inizio del Servizio, problemi di tipo funzionale, l'Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di adeguamento e/o sostituzione di quegli impianti o porzioni di essi secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò comporti per l'Aggiudicatario il diritto di non effettuare le verifiche sugli impianti stessi.

Dovrà comunque essere garantita, salvo diversi accordi con il Referente dell'Amministrazione, la corretta conduzione degli impianti e il mantenimento del funzionamento, anche parziale, degli stessi.

#### **ART.6 ATTIVITÀ E COMPETENZE DELL'AGGIUDICATARIO**

Le attività e le competenze in carico all'Aggiudicatario sono:

- Fornitura di combustibile- energia, esclusa l'energia elettrica;
- Rispetto degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici;
- Manutenzione e conduzione impianti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi su guasto, verifiche e controlli, conduzione impianti, Terzo Responsabile;
- Progettazione del Servizio e realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti da eseguirsi al primo anno contrattuale;

- Elaborazione pratica di richiesta degli incentivi statali di cui al cd. “Conto Termico 2.0” (DM 16/02/2016) ed ottenimento degli stessi con beneficio in qualità di Soggetto Responsabile;
- Assistenza dell’Amministrazione all’ottenimento di altri incentivi/ contributi;
- Aggiornamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante, e redazione degli APE post interventi per ogni singola Unità Immobiliare in conformità alla normativa vigente (DGR 1275/2015);
- Pronto intervento;
- Gestione del sistema di telecontrollo computerizzato;
- Servizio di reperibilità;
- Rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) delle Centrali Termiche in scadenza, compresi i lavori di adeguamento prescritti dalla vigente normativa e dal Comando dei VVF.

Qualora si renda necessaria una manutenzione straordinaria non compresa nell’Appalto, l’Aggiudicatario dovrà sottoporre un progetto al referente dell’Amministrazione completo di Computo Metrico Estimativo per approvazione. L’aggiudicazione di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà effettuata sulla base della disciplina di legge vigente.

L’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò comporti per l’Aggiudicatario il diritto di non effettuare le verifiche e la manutenzione ordinaria sugli impianti.

L’Amministrazione, per qualsiasi intervento non compreso nel presente Appalto, avrà comunque la facoltà di avvalersi di altre Ditte di propria fiducia per effettuare i lavori, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare riserve di

alcun tipo.

L'Aggiudicatario dovrà espletare il Servizio secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con organizzazione dei mezzi necessari; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi comprese nell'Allegato E.

#### **ART.7 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 15 anni, decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio.

#### **ART.8 IMPORTO CONTRATTUALE**

In merito all'importo contrattuale si fa riferimento a quanto riportato dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Allegato E che formano parte integrante del presente documento.

In particolare le spese per gli interventi di riqualificazione energetica previsti nel Servizio Energia e servizio energia plus possono essere così elencate:

##### **ME.02 BIBLIOTECA E MATERNA MESOLA**

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento € 5.051,21

b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza € 69.270,24

##### **MB.02 SCUOLA MATERNA E NIDO BOSCO DI MESOLA**

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento € 2.479,82

b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari

alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento,  
ivi inclusi gli oneri di sicurezza € 34.007,29

#### **MB.01 PLESSO SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA**

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,  
macchinari ed opere ammessi ad intervento € 16.627,97

b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari  
alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento,  
ivi inclusi gli oneri di sicurezza € 228.029,08

**TOTALE € 355.465,61**

#### **ART.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I rapporti economici tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione come riportato nel Bando POR FESR avverranno attraverso un "conto di garanzia" (per la cui definizione si rimanda all'articolo 2, comma 26, del Regolamento (UE) 1303/2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1076.

L'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, sono i Sig.ri:

- Nicolas Germond nato a Nantes (FRANCIA) il 12.01.1967;

- Silvia Cecamore nata a Pescara il 25.04.1979;
- Luca Musante nato a Milano il 12.03.1971;
- Renaud Guy Robert Capris nato a Saint-Brieuc (FRANCIA) il 30.08.1966.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore in Via Bisceglie n. 95- 20152 MILANO;

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere comunale, esclusivamente a mezzo bonifico.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i, ovvero entro 7 giorni dalla stipula del presente contratto, qualora già in possesso del c/c bancario o postale. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP). Il CUP, ove non noto, dovrà essere richiesto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nei paragrafi che seguono.

#### **Art.9.1 CANONE ANNUO DI GESTIONE**

Il compenso relativo alle quote  $Q_{en}$ ,  $Q_{man}$ ,  $Q_{riqu}$ ,  $s$ ,  $s_{riqu}$  del canone annuo verrà erogato dietro presentazione di fatture trimestrali di importo pari ad  $\frac{1}{4}$  della quota annua risultante dall'offerta e dagli adeguamenti applicati, a partire dall'inizio dell'anno contrattuale, e con ultima rata di conguaglio, corrispondente ad € 65.232,09 oltre iva per il 1° anno, ad € 72.300,52 oltre iva dal 2° al 15° anno. Quindi per ogni anno contrattuale, l'Amministrazione comunicherà il "piano di anticipo fatturazione" indicando la ripartizione degli importi. Per il primo anno il "piano di anticipo fatturazione" verrà determinato con le quote del canone corrispondenti all'offerta di gara; dal secondo anno in poi, il piano di fatturazione verrà comunicato al termine della procedura necessaria per la determinazione dell'importo economico del "conguaglio" e di quella indicata nel Capitolato Speciale d'appalto. Le fatture dovranno essere emesse rispettando le indicazioni comunicate dall'Amministrazione e saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione.

#### **Art.9.2 CORRISPETTIVO PER INTERVENTI INIZIALI**

Il compenso relativo agli interventi iniziali di riqualificazione verrà aggiunto ad ognuna delle fatture trimestrali di cui sopra a partire dal 2° anno di Contratto. L'incremento di ogni singola fattura sarà pari a  $(Q_{riqu}/4)$ .

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato d'oneri e negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e

prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

### **Art.9.3 CORRISPETTIVO PER ONERI SICUREZZA**

Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza verrà aggiunto ad ognuna delle fatture trimestrali come la  $Q_{riqu}$ . L'incremento di ogni singola fattura sarà pari a  $(s/4, s_{riqu}/4)$ . Il corrispettivo riguardante gli oneri sicurezza per gli interventi iniziali di riqualificazione ( $s_{riqu}$ ) saranno corrisposti a partire dal 2° anno di Contratto.

### **Art.9.4 CONGUAGLIO CANONE ANNUO DI GESTIONE**

Nel conguaglio del Canone annuo di gestione sono riconosciuti all'Amministrazione gli importi economici derivanti dalla differenza tra importi fatturati con il "piano di anticipo fatturazione" e l'importo economico relativo all'effettivo costo del Servizio fornito nel periodo; quest'ultimo è definito applicando l'adeguamento dei prezzi dell'combustibile- energia e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei consumi energetici definiti puntualmente nel capitolato speciale d'appalto.

### **Art.9.5 PAGAMENTI SUBORDINATI A COSTITUZIONE DI CAUZIONE**

Ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs 50/2016, il pagamento dell'ultima rata dell'ultimo anno del periodo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata (25% del "Canone annuo") di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità . La medesima procedura si applica per la rata precedente alla data di scadenza della garanzia

definitiva richiesta nel caso particolare che questa sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell'Appalto indicata all'Art.7

**Art.9.6 INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTI PUBBLICI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tra gli interventi di riqualificazione definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto potranno essere presenti interventi di risparmio energetico per i quali l'Amministrazione potrà ricevere contributi pubblici a fondo perduto (es. contributi regionali).

In particolare, l'Amministrazione ha ricevuto un contributo dalla Regione Emilia Romagna all'interno del Bando "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 – priorità di investimento 4C - Obiettivo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2" (di seguito Bando POR FESR).

Per gli interventi di questo tipo, l'Aggiudicatario, dovrà produrre una rendicontazione ed una fatturazione separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo all'Amministrazione nei confronti dell'ente finanziatore. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso obbligato a produrre tutti i documenti richiesti dall'ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista.

Il contributo massimo a disposizione dell'Aggiudicatario è pari a 67.977,75 € per l'edificio MB.01 PLESSO SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA ; tale contributo è proporzionale al valore degli interventi di riqualificazione energetica realizzati. Sarà quindi rimodulato in funzione dei valori offerti dall'Aggiudicatario in sede di Gara e a seguito della rendicontazione definitiva

dei lavori di riqualificazione.

In allegato al CSA è presente tutta la documentazione tecnica relativa al Bando POR FESR, comprese le comunicazioni relative alla concessione del contributo e i requisiti da rispettare per poterlo ottenere.

Con la partecipazione alla presente procedura l'aggiudicatario ha preso visione dei documenti relativi al Bando POR FESR (Allegato del CSA) e si impegna alla realizzazione degli interventi come richiesto dall'Ente finanziatore, ossia contabilizzare e rendicontare le spese imputabili all'edificio MB.01 PLESSO SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA in maniera separata e puntuale.

Nel caso di mancata erogazione degli incentivi da parte della Regione Emilia-Romagna per cause imputabili all'Aggiudicatario (p.es. mancato raggiungimento del valore dell'indice di prestazione energetico globale non rinnovabile dell'edificio nello stato di progetto, non rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione), gli oneri derivanti saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso.

#### **ART.10 GARANZIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi a suo carico con il presente atto, costituisce una "garanzia definitiva" di € 69.824,58 (sessantanovemilaottocentoventiquattro/58), ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, con polizza n. 01383/8200/735625/20717/2018 - n. UNICO IF 000000448537 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. di Via Torino n. 21 – 20123 Milano. La cauzione è ridotta del 50% in quanto la ditta è in possesso del certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 n. IT259208 emessa da Bureau Veritas Italia S.p.A., in data 25.06.2018, con validità fino al 01.05.2020 e di un ulteriore 20% in quanto la ditta è in possesso del certificato

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001:2015 n. IT259381/UK emesso da Bureau Veritas Italia S.p.A., in data 26.06.2018, con validità fino al 19.12.2021.

La “garanzia definitiva” è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di conformità relativa all'ultimo anno contrattuale in copia autentica.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ART.11            RESPONSABILITÀ**

L'Aggiudicatario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente Contratto.

Agli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l'Amministrazione, anche con riferimento ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente Contratto.

L'Aggiudicatario costituisce una polizza di garanzia assicurativa n. 920B8314 del 06.09.2018 rilasciata da Zurich Insurance plc contro i rischi suddetti, Polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale minimo di € 1.000.000,00 senza ulteriore limite per singolo sinistro, da rinnovarsi per tutta la durata del Contratto; polizza tipo C.A.R. per le attività inerenti i servizi richiesti nell'Appalto; polizza tipo C.A.R. per la realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti e dell'involucro edilizio, con copertura dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione Certificato Regolare Esecuzione/ Collaudo e con massimale minimo corrispondente al valore offerto per gli interventi iniziali indicati in Allegato E.

#### **ART.12           DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI**

Si precisa fin da ora che, con la consegna del presente appalto, gli edifici saranno consegnati all'Aggiudicatario, con le conseguenze dell'art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di aree o impianti sui quali siano in corso lavori affidati in appalto da I Comune di Mesola ed eseguiti da terzi autorizzati.

Pertanto l'aggiudicatario è responsabile, secondo le leggi civili e penali, per danni alle cose e alle persone che derivassero da motivi direttamente imputabili all'aggiudicatario stesso, quali: inerzia, negligenze, intemperatività, inadempienza nelle attività ispettive o manutentive richieste.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, o per mancata previdenza, si dovessero

verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, tenendo sollevato il Comune di Mesola da ogni responsabilità ed onere rivolta da terzi.

Qualora il Comune dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Aggiudicatario dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate dal Comune sui pagamenti dovuti all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'Aggiudicatario stesso.

### **ART.13 PENALI**

Al di fuori delle penali previste per i ritardi nell'esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni di cui ai punti seguenti, qualora, dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, delle migliorie proposte dall'Aggiudicatario, delle Leggi e dei Regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della Supervisione al servizio, l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal contratto sarà passibile per ogni inadempienza di una penale variabile da € 100,00 (cento euro) a €. 500,00 (cinquecento euro) che verrà applicata insindacabilmente dal Responsabile del Procedimento.

Questo, fra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche per inadempienze del tipo:

- mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Responsabile del Procedimento e del responsabile dell'U.O. Energia del Comune di Mesola;
- mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella fornitura,
- mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi;
- mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- mancata esposizione di cartelli;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- gestioni speciali non adeguate o incomplete;
- operazioni periodiche effettuate al di fuori dei periodi di variazione concessi;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- comportamento indecoroso del personale operativo.
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile del Procedimento;
- mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
- mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento del servizio e degli interventi;
- ritardi nell'esecuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, comporteranno l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti.

Tutte le penali previste saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento da effettuarsi all'Aggiudicatario immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo che ne abbia determinato l'applicazione, ovvero mediante l'incameramento della cauzione definitiva, a discrezione del Responsabile del Procedimento.

Le penali verranno applicate a discrezione dell'Amministrazione dal momento della segnalazione che induca allo svolgimento di una qualsiasi attività del Servizio del presente Appalto:

- Qualora gli impianti termici non risultassero in perfette condizioni di funzionamento tali da non fornire il livello di comfort dell'edificio dalla prima ora dell'orario giornaliero richiesto dall'Amministrazione, in particolare:

Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 2 ore consecutive 200 €

Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 4 ore consecutive 600 €

Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 6 ore consecutive 1000 €

Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, oltre 6 ore consecutive 1.400 €/giorno

Si specifica che il "Mancato servizio di fornitura energetica" si configura qualora non venga attivato l'impianto di generazione di energia termica sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria in conformità alle disposizioni dell'Amministrazione per guasto o per errata programmazione. Qualora la condizione di "Mancato servizio di fornitura energetica" comporti anche il "Mancato mantenimento dei parametri

contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali” il Comune potrà in ogni caso applicare la penale prevista per quest’ultima inadempienza che, in tal caso, assorbirà anche la condizione di “mancato servizio”. Nel caso di edifici dotati di impianto di telecontrollo o sistemi di registrazione dei parametri climatici (ad es. “data logger”), il cui monitoraggio deve in ogni caso essere consentito al Comune, la condizione di “mancato servizio” potrà essere accertata dall’Amministrazione anche sulla base dei dati risultanti da questi sistemi.

- In caso di mancata esecuzione di qualsiasi altra prestazione, non specificata nella tabella seguente, elencata nel Capitolato Speciale d’appalto e nell’Allegato B, nei termini di tempo prescritti, sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni irregolarità riscontrata nel relativo espletamento;

- Per ogni giorno in cui un impianto risulti mantenuto a temperatura diverse da quelle previste dal Capitolato Speciale d’appalto, si applicherà una penale giornaliera corrispondente allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni impianto in cui si sia verificata l’inadempienza; Il caso di mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali si verifica qualora, a seguito di ispezioni e controlli, non venga riscontrata la temperatura corrispondente a quella contrattuale in oltre il 10% della volumetria servita oppure in oltre tre (locali) per edifici aventi più di 30 locali. La penale sarà applicata per ogni giorno di mancato raggiungimento dei valori di temperatura interna a partire dal momento della verifica termica ambientale, compreso il giorno nel quale è stato accertato l’inadempimento. L’edificio da sottoporre a controllo in contraddittorio sarà comunicato dalla S.A. anche verbalmente con preavviso

minimo di 30'. Nel caso in cui l'Appaltatore non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi di temperatura in contraddittorio, saranno tenute probanti e valide le temperature rilevate dagli incaricati del Committente, alla presenza di due testimoni.

- Nel caso di cui all'5.1.5.3 del CSA sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno in cui la riduzione dei consumi sarà chiaramente documentata.

L'Aggiudicatario dovrà portare a compimento gli interventi offerti in fase di gara secondo le seguenti modalità e sottostando alle relative sanzioni in caso di inadempienza.

#### **Art.13.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA**

Gli interventi di manutenzione dovranno essere compiuti in ottemperanza al calendario di manutenzione programmata consegnato all'inizio dell'anno contrattuale ed eseguiti con le periodicità richieste dalla legge e dalle indicazioni contenute nei documenti del Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni inadempienza alle attività indicate nel Piano della Manutenzione secondo le specifiche definite nel CSA si applicherà una penale corrispondente a:

Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali : 2.500 €/giorno;

Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura dell'acqua calda sanitaria : 600 €;

Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; fino a 30' di ritardo : 600 €;

Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; da 30' fino a 1 ora di ritardo : 1.400 €;

Mancato intervento per richieste urgenti, anche notturne, dovuto alla non reperibilità degli incaricati dell'appaltatore : 2.500 €;

Irreperibilità telefonica del “Responsabile del Servizio” per ogni circostanza occorsa : 600 €;

Mancata, ritardata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal “libretto di impianto” o “Libretto di centrale” : 600 €;

Mancata o ritardata effettuazione dei controlli o delle misure indicate nel “Libretto di centrale” : 600 €;

Mancata o ritardata consegna del “Libretto di centrale” di ciascuna centrale a seguito di richiesta della SA : 200 €;

Mancata o ritardata trasmissione del database relativo alle centrali termiche 50€/giorno;

Mancata effettuazione delle registrazioni come richieste dall'Amministrazione : 300 €;

Mancata consegna dei consumi alla scadenza annuale; per ogni giorno di ritardo : 25 €/giorno;

Mancata consegna dei consumi alla scadenza contrattuale; per ogni giorno di ritardo : 50 €/giorno;

Mancata consegna del “Censimento completo degli impianti” entro i termini previsti dal CSA : 150 €/giorno;

Irregolare tenuta delle registrazioni del Piano di controllo della qualità, ritardata o mancata definizione e attuazione del trattamento delle non conformità , per ogni mancanza riscontrata : 200 €;

Omessa o ritardata manutenzione entro i termini stabiliti, per ogni tipologia di attività e per singolo edificio (o porzione di esso, che abbia propria forma

autonoma ai fini della gestione della sicurezza) : 250 €;

Per danni agli impianti dovuti ad incuria e carenza di manutenzione per ogni giorno di non funzionamento, maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura, sostenuti dal Comune : 1.500 €;

Mancata compilazione del giornale di esercizio e manutenzione : 200 €;

Registrazione o rapportino di verifica periodica scritti in maniera non leggibile, per ogni mancanza riscontrata : 150 €;

Omesse verifiche e controlli che determinano il decadimento di attestazioni e/o certificazioni prevenzioni incendi in corso di validità : 3.000 €;

Locali tecnici mantenuti in condizioni di disordine e/o sporcizia, per ogni infrazione rilevata : 300 €;

Mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna dei beni e di servizi, compresi gli eventuali interventi inerenti prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta, per i primi 30 giorni di ritardo : 200 €/giorno;

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “indifferibili” : 2.500€/giorno;

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a breve termine” : 1.000 €/giorno;

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a medio termine” : 200€/giorno;

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a lungo termine”: 50€/giorno.

Nel caso l’inadempienza non trovi una corrispondenza con la precedente tabella, l’Amministrazione applicherà una penale del 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla

scadenza riportata nel calendario di manutenzione programmata relativo all'impianto in cui risultino componenti non correttamente mantenuti.

Per ogni altra attività di aggiornamento della documentazione e dei dati necessari per la gestione delle attività previste nel capitolato speciale d'appalto, non disciplinata dalla tabella puntuale delle penali, devono essere eseguite nei tempi indicati nello stesso e per ogni ritardo o mancanza di aggiornamento rilevata si applicherà una penale giornaliera, a partire dalla data di rilevazione dell'inadempienza, corrispondente allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

**Art.13.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO E REALIZZAZIONE  
DEGLI INTERVENTI INIZIALI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI**

La conclusione dei lavori, da accertarsi con Verbale di ultimazione lavori, dovrà avvenire entro la scadenza del primo anno di Contratto. La scadenza rappresenta un requisito necessario a soddisfare quanto indicato dal D.Lgs.115/2008, al fine di poter ritenere soddisfatte le caratteristiche del "Servizio energia Plus".

Per ogni giorno di ritardo sia nella progettazione esecutiva, sia rispetto alla naturale scadenza dei lavori, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni edificio- impianto per il quale l'intervento di riqualificazione previsto nel progetto esecutivo non sia stato ultimato o realizzato.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Qualora i ritardi siano tali da comportare applicazione di penali di importo

superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque superiori all'utile di impresa dichiarato dall'Aggiudicatario trova applicazione quanto indicato all'Art.15 .

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi o negligenza nell'esecuzione dei servizi richiesti.

### **Art.13.3 OBIETTIVI DI RISPARMIO**

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Capitolato Speciale d'appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rivedere il proprio progetto e/o l'esecuzione delle proprie misure di risparmio energetico per gli edifici- impianti non rispondenti, e a produrre un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Qualora neppure a seguito delle modifiche introdotte si raggiunga integralmente l'obiettivo promesso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto, e di liquidare l'Aggiudicatario solo con una quota parte del corrispettivo (poiché non si è raggiunto l'obiettivo di risparmio energetico promesso in Gara), secondo quanto specificato dal Verbale di Collaudo tecnico- amministrativo.

### **ART.14 SUBAPPALTO**

Il Comune di Mesola autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente per i servizi manutentivi a canone e per gli interventi manutentivi extra canone (art 105 D.Lgs 50/2016).

In caso di subappalto, il pagamento ai subappaltatori avverrà tramite l'aggiudicatario. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai fini del pagamento è necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Con il deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario deve trasmettere anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D. Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione di tale adempimento, sarà applicata una penale giornaliera di euro 150,00 (euro centocinquanta/00).

Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.

L'autorizzazione da parte del Comune di Mesola di affidamento di parte delle attività a terzi, non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane l'unico e solo responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante delle attività affidate a terzi, e che si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile del Procedimento.

L'autorizzazione è comunque condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto della clausola prevista nel precedente paragrafo

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, esclusivamente in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. Il

pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell'art 105 comma 8 del codice dei contratti, esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 576/2003.

#### **ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione può risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia o recedere dallo stesso nei casi previsti dagli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016. Si definiscono inoltre le seguenti specifiche cause di risoluzione del Contratto.

- Mancanza di erogazione dell'incentivo Conto Termico 2.0 (DM 16/02/2016) per motivi riconducibili all'Aggiudicatario;
- Applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque superiori all'utile di impresa dichiarato dall'Aggiudicatario;
- Un ritardo di oltre 15 giorni consecutivi naturali nelle attività di Progettazione esecutiva per ritardi e cause imputabili all'Aggiudicatario;
- Un ritardo di oltre 3 mesi rispetto le tempistiche richieste per la conclusione degli interventi iniziali strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell'involucro edilizio richieste nel medesimo articolo, per cause imputabili all'Aggiudicatario;
- Scadenza del termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento per provvedere all'esecuzione delle prestazioni richieste nel presente Appalto, risultanti ritardate rispetto quanto richiesto per negligenza dell'Aggiudicatario;
- Nel caso degli edifici in Servizio energia Plus, ritardo o inadeguatezza degli interventi di miglioramento energetico rispetto all'obiettivo di riduzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% di quanto riportato sull'Attestato di

Prestazione Energetica e il mancato raggiungimento dell'obiettivo entro 3 mesi dalla ricezione di apposita diffida inviata dall'Amministrazione;

- Decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Nel caso di risoluzione del Contratto verranno eseguite le seguenti azioni:

-Integrale incameramento della garanzia definitiva, prestata dall'Aggiudicatario, fatti salvi gli eventuali maggiori danni;

- Liquidazione a favore dell'Aggiudicatario delle prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione.

L'importo residuo degli interventi definito nell'Allegato E o per la quota dei medesimi, regolarmente eseguiti dall'Aggiudicatario, sarà liquidato a quest'ultimo entro un anno dal provvedimento di risoluzione.

Nel caso l'Amministrazione non possa stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del Servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in sede di liquidazione finale sarà posto a carico dell'Aggiudicatario la maggior spesa per affidare l'Appalto ad una nuova impresa.

#### **Art.15.1 RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione nei casi di giusta causa ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni solari da comunicarsi all'aggiudicatario in forma scritta e motivandone le ragioni. Decorsi i 90 giorni il Comune prende in consegna il patrimonio affidato ed effettua lo stato di avanzamento dei servizi alla data di recesso.

In tal caso la stazione appaltante sarà tenuta a riconoscere all'aggiudicatario il pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, le spese documentate che l'aggiudicatario dovesse sostenere per la risoluzione del contratto in essere oltre al decimo delle prestazioni a canone non eseguite.

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo, o giusta causa, il Comune potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, oltre ad imputare all'aggiudicatario, la maggior spese derivante dall'assegnazione dei servizi ad altro soggetto qualificato.

Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario della stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario cesserà tutte le prestazioni contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante.

In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà, comunque, eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione possa, a giudizio della stazione appaltante, causarle un danno.

Rimane in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di recesso da parte del Comune il diritto a qualsivoglia indennizzo o compenso, anche di natura risarcitoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.109 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che La risoluzione è prevista anche nel caso di indisponibilità dell'incentivo Conto Termico 2.0.

#### **Art.15.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, il ricorrere di una o più delle seguenti clausole:

- Sia intervenuto a carico dell'aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente;
- In caso di frode da parte dell'aggiudicatario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune di Mesola o con terzi, a danno del comune;
- Qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunti;
- Allorché sopraggiunga la perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale quest'ultimo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara;
- Allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
- Allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'aggiudicatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei

lavoratori.

Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune di Mesola potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all'aggiudicatario. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo.

La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 16 del presente contratto.

Per le ipotesi indicate l'aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.

Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'Aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Avvenuta la risoluzione il Comune di Mesola comunicherà all'aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita dal Comune per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare il nuovo aggiudicatario e consentire l'affidamento delle prestazioni, comunque non per oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

L'aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contratto sino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi aggiudicatari.

L'operatore sarà inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione,

redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'aggiudicatario, il Comune di Mesola tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART.16 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario; nel caso di cessione la Stazione Appaltante provvederà a risolvere unilateralmente il contratto.

#### **ART.17                   CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA                                   MANODOPERA**

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- E' responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- E' obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato

dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, si applica l'art.30, commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.

### **ART.18            OBBLIGHI            SPECIALI            A            CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del DPR 445/2000) i seguenti documenti:

- Il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico dovrà essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli artt.39 e 40 del D.L. 112/2008, come modificato dalla Legge 133/2008, e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008, n.20. Per i lavoratori extracomunitari deve essere conservato anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- Registro infortuni aggiornato;
- Eventuali comunicazioni di assunzione;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;
- Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e

sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

- Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/ smontaggio ponteggi;

- Copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

L'Aggiudicatario deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli artt.18, comma 1, lett.u) e 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/2008 deve contenere anche l'indicazione del Committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito Registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

## **ART.19           CONTROVERSIE**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata dal direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'amministrazione comunale e all'affidatario, entro novanta (90) giorni dall'apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale i medesimi soggetti si pronunciano entro 30 (trenta) giorni, ai sensi degli artt. 205, 208 e 209 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario, da parte dell'affidatario, cessa la materia del contendere. Per tutte le controversie fra il Comune di Mesola e l'appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1) è esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016; tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno devolute al Giudice ordinario, il foro competente è quello di Ferrara.

#### **ART.20 RINVIO**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa europea. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti rinviando alle norme in materia di Appalto, se compatibili con le specifiche caratteristiche del progetto, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### **ART.21 EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Alla scadenza dell'appalto, qualora il Comune di Mesola intenda gestire direttamente od affidare ad altri il servizio, questa si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità per l'aggiudicatario di prendere, durante l'ultimo anno di durata dell'appalto, tutte le misure utili per effettuare il passaggio progressivo al nuovo regime.

L'aggiudicatario dovrà:

- Restituire al Comune tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché la documentazione, legata all'attività di gestione, in qualunque forma si trovi;

- Procedere alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione delle classi di unità tecnologiche e/o degli impianti. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà il Comune a riprenderne possesso, senza alcuna formalità od ulteriore preavviso, redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni;
- Collaborare con il Comune di Mesola per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la valutazione qualitativa/quantitativa del patrimonio mettendo a disposizione il numero di addetti necessari per tale attività.
- Alla riconsegna gli impianti, come anche quanto concesso in uso, dovranno risultare efficienti e funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.

Tutti i beni coinvolti saranno restituiti alla stazione appaltante in perfette condizioni; i casi di rilevate mancanze, attribuite a negligenze o trascuratezza dell'Aggiudicatario, saranno oggetto di stima da parte del Comune in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso

Restano impregiudicati i diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.

Il predetto verbale, una volta ratificato dal Comune, avrà funzione e conseguenza del documento finale nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto.

## **ART.22           ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi delle disposizioni antimafia, si prende atto che l'iscrizione del soggetto aggiudicatario nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori (White list) della Prefettura di Milano della Ditta SIRAM S.p.a, risulta in fase di aggiornamento.

## **ART.23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

La Ditta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), pubblicata nel sito web del Comune e reperibile attraverso il link:  
<http://www.comune.mesola.fe.it/mesola/common/AmvDocumentoInfo.do?MVVC=amvdocui&ID=1202&REV=0&MVPD=0&MVTD=1&MVSZ=99>.

Ai sensi del succitato Regolamento Europeo il Comune di Mesola, Titolare del trattamento dei dati, designa l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati che, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, necessariamente acquisirà.

Il Responsabile del trattamento procederà al trattamento dei dati impegnandosi ad osservare le istruzioni impartite dal Comune e disciplinate nell' "Allegato Privacy", parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato, nonché le eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Legale Sig. Francesco Marzari, garantisce, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate, che i trattamenti dei dati personali sono conformi alle esigenze del succitato Regolamento Europeo e,

dunque, ai sensi dell'art. 28 di detto Regolamento.

#### **ART.24           DOMICILIO**

L'aggiudicatario al momento dell'affidamento dell'appalto e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono la fornitura e i lavori oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

Per tutti gli effetti del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Mesola.

Prima della consegna dei lavori l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico.

Il Responsabile delle attività ha la piena rappresentanza dell'Aggiudicatario ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.

Sia il Responsabile delle Attività che il Direttore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e

sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La cessazione o la decadenza dell'incarico del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ed accettata dal Comune.

L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.

Per parte sua, il Comune nomina un proprio Responsabile dell'appalto, quale corrispondente del Responsabile delle Attività dell'Aggiudicatario al quale saranno delegati i seguenti compiti e responsabilità:

- Responsabilità dei procedimenti nella fase di gestione;
- Controllo delle attività erogate dall'aggiudicatario;
- Emissione degli ordini di servizio ritenuti necessari per il buon andamento della gestione;
- Contabilizzazione dei lavori/servizi;
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc...) dall'aggiudicatario;
- Liquidazione delle fatture presentate dall'aggiudicatario;
- Controllo della qualità e della quantità dei servizi svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le specifiche prescrizioni del capitolato;
- Verifica presso l'utente della qualità del servizio erogato;
- Il Responsabile può inoltre effettuare controlli a campione sulla fornitura, senza alcun preavviso e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

## **ART.25 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE**

L'aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente contratto, e in tutti gli allegati che formano parte integrante dello stesso, hanno carattere di essenzialità.

## **ART.26 CODICE ETICO**

L'appaltatore è tenuto al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Mesola, approvato con delibera G.C. n.171 in data 17.12.2013, e pubblicato sul Sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

## **ART.27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si impegna a procedere nei loro confronti all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente

competente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 28           PIANO ANTICORRUZIONE**

La Ditta, ai sensi dell'art. 5.3) del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018/2020 - Legge 190 del 06.11.2012, approvato con delibera G.C. n. 23 in data 30.01.2018 e pubblicato sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente", si impegna all'osservanza di quanto in esso contenuto. Pertanto la ditta si impegna all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### **ART. 29           SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo e di registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, stabilite dal referente dell'Ufficio presso cui viene stipulato il Contratto in base alle tariffe vigenti. Sono parimenti a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna del servizio a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione inerente la conclusione dell'ultimo anno contrattuale. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto, sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/26.04.1986.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007.

È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto.

**ART. 30      NORME DI CHIUSURA E FIRME**

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, c.14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 vigente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato da me Segretario redatto, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. quarantasette facciate intere e n. quattro righe della quarantottesima facciata a video.

Il presente contratto viene, da me Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla loro presenza e vista, lo sottoscrivono unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e ai suoi allegati sotto le lett. A), B e C) e all'Offerta economica dell'Aggiudicatario con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, c.1, lett. s) del D.Lgs. n.82 del 07.03.2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il Comune: Arch. Fabio Zanardi - - - - -

La Ditta: Maurizio Mainini - - - - -

Il Segretario Generale: Dr. Francesco Montemurro -----

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).